



COMUNE DI VALMACCA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 25/11/2013

OGGETTO: REINTRODUZIONE DELLA TARSU ANNO 2013, IN ESECUZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 4-QUATER DEL D.L. N. 102/2013 COME CONVERTITO NELLA LEGGE N. 124/2013. - DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 20,45 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali:

		Presente	Assente
Robotti Paola	Sindaco	SI	
Coppa Massimo	Consigliere	SI	
Romussi Erminio	Consigliere	SI	
Tugnolo Rosangela	Consigliere	SI	
Lodi Giancarlo	Consigliere	SI	
Chiodo Igor	Consigliere		SI
Zemide Massimo	Consigliere	SI	
Rota Michelina Maria	Consigliere	SI	
Pasino Pietro	Consigliere	SI	
Boselli Gianni	Consigliere	SI	
Carenini Gabriele	Consigliere		SI
Volpi Ilaria	Consigliere		SI
Tambutto Vittorio	Consigliere		SI

Totale: 9

Totale: 4

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna SUTERA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta del numero degli intervenuti, la Sig.ra ROBOTTI dott. Paola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., istitutivo del Tributo sui rifiuti che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*

VISTO l'art. 5, comma 8 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

CONSIDERATO che il Comune non ha ancora provveduto all'adozione degli atti istitutivi della Tares, da individuarsi nell'approvazione del Piano Finanziario, del regolamento comunale per la disciplina del tributo e delle relative tariffe;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, sono state introdotte numerose modifiche alla disciplina del Tributo sui rifiuti, che si sono sostanziate non soltanto nella possibilità per il Comune di adottare dei criteri di determinazione delle tariffe alternativi rispetto a quelli dettati dal D.P.R. 158/1999, ma altresì nella possibilità di continuare ad applicare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 14, comma 46 del Decreto Monti, il regime di prelievo in vigore nel 2012, determinando quindi i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 ai fini T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, nello specifico, l'art. 5, comma 4^{quater} D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, dispone che: *«In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il Comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il Comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso»;*

CONSIDERATO che, a fronte di tale ultima disposizione, il Comune, non avendo ancora provveduto ad approvare la disciplina relativa alla Tares, ritiene opportuno non dare applicazione alla suddetta normativa, per evitare di introdurre aumenti nei confronti della generalità dei contribuenti ed, in particolare, nei confronti di alcune specifiche categorie tariffarie (utenze domestiche

caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; Mense, birrerie, burgerie; Bar, caffè, pasticceria; Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; Banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

CONSIDERATO che il Comune ritiene quindi opportuno mantenere applicabile anche nel 2013 la T.A.R.S.U., sulla base delle norme previste dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, anche in virtù del fatto che la Tares introdotta dal Decreto Monti è in procinto di essere sostituita da un nuovo tributo che entrerà in vigore nel 2014, come si evince dalla bozza di legge di stabilità presentata dal Governo ed attualmente in fase di approvazione in Parlamento, per cui la sua applicazione sarebbe rimasta in ogni caso limitata al solo anno 2013;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, le tariffe precedentemente individuate dal Comune nel 2012 potranno pertanto essere mantenute anche per l'anno 2013, al fine di assicurare il raggiungimento della medesima percentuale di copertura del costo del servizio, pari al 100%.

RITENUTO peraltro necessario provvedere ad approvare nuovamente il regolamento T.A.R.S.U. in vigore nello scorso anno, al pari delle relative tariffe T.A.R.S.U., per confermare in questo modo l'applicabilità di tali atti nell'anno 2013 pur a fronte dell'entrata in vigore a livello nazionale della Tares dal 1° gennaio 2013;

CONSIDERATO infine che il ripristino dell'applicazione della T.A.R.S.U. nel 2013 comporterà l'applicazione dell'addizionale ex ECA, pari al 10 per cento del tributo, che si verrà a sommare alla maggiorazione sui servizi di competenza statale, che il Legislatore, in sede di conversione del D.L. 102/2013, ha confermato dover essere riscossa anche in caso di ritorno a T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra, le tariffe applicabili nel 2013 dal Comune ai fini T.A.R.S.U. saranno le seguenti:

Elenco tariffe TRSU 2013

Cod	Anno	Descrizione	Importo
1	2013	abitazioni	1,490200
2	2013	studi, banca, circoli, ambulatori	2,249200
3	2013	non alimentari	3,148200
4	2013	alberghi, ospizi, cinema	2,207000
5	2013	alimentari	6,234300
6	2013	bar, trattorie	7,665200
7	2013	artigiani e industria	1,966800
8	2013	partiti, associazioni, onlus	1,840000
9	2013	distributori benzina e scuole	0,444000

CONSIDERATO che l'approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta prima del 30 novembre

2013 (termine ultimo dettato dall'art. 8, comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe da parte degli Enti locali per l'anno 2013), presta efficacia dal **1° gennaio 2013**, a fronte di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

CONSIDERATO che i criteri di determinazione dei costi posti alla base della determinazione delle tariffe T.A.R.S.U. 2013 devono intendersi analoghi a quello utilizzati ed approvati per l'anno 2012, non dovendo essere parametrize le tariffe T.A.R.S.U. ai costi riportati nel Piano Finanziario Tares per il 2013, peraltro non ancora approvato dal Comune;

CONSIDERATO che, a fronte dell'applicazione delle tariffe T.A.R.S.U. sopra riportate, la percentuale di copertura dei costi del servizio previsti per l'anno 2013 viene stimata in un importo pari al 100%;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi e di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'esito della votazione di n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Boselli) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di mantenere applicabile nel 2013 la T.A.R.S.U., sulla base delle norme previste dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, a fronte di quanto espressamente disposto dall'art. 5, comma 4^{quater} D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

2) di approvare nuovamente il regolamento T.A.R.S.U. in vigore nel 2012, allegato alla presente delibera quale allegato A, per farne parte integrante e sostanziale, confermandone, ai sensi dell'art. 5, comma 4^{quater} D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, l'applicabilità anche nell'anno 2013;

3) di approvare espressamente le tariffe T.A.R.S.U. applicate nel 2012, stabilendo che le stesse continueranno ad essere applicate nell'anno 2013, al fine di assicurare il raggiungimento della medesima percentuale di copertura del costo del servizio, pari al 100% come segue:

Elenco tariffe TRSU 2013

Cod	Anno	Descrizione	Importo
1	2013	abitazioni	1,490200
2	2013	studi, banca, circoli, ambulatori	2,249200
3	2013	non alimentari	3,148200
4	2013	alberghi, ospizi, cinema	2,207000
5	2013	alimentari	6,234300
6	2013	bar, trattorie	7,665200

7	2013	artigiani e industria	1,966800
8	2013	partiti, associazioni, onlus	1,840000
9	2013	distributori benzina e scuole	0,444000

4) di stabilire che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria verrà determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

Sulla base di quanto disposto dal Regolamento T.A.R.S.U., per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

5) di dare atto che, a fronte dell'applicazione delle tariffe T.A.R.S.U. sopra riportate, la percentuale di copertura dei costi del servizio previsti per l'anno 2013 viene stimata in un importo pari al 100% e che la restante percentuale dei costi non coperti dal gettito del tributo verrà assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;

6) di stabilire che il ripristino dell'applicazione della T.A.R.S.U. nel 2013 comporterà l'applicazione dell'addizionale ex ECA, pari al 10 per cento del tributo, da non computare ai fini del calcolo della copertura dei costi del servizio, che si verrà a sommare alla maggiorazione sui servizi di competenza statale;

7) di considerare i versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di TARES 2013 come acconti su quanto dovuto a titolo di tassa smaltimento rifiuti;

8) di inviare ai contribuenti il modello di pagamento del saldo aggiornato sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento, come previsto dall'art. 5, comma 4-quater, del D.L. n. 102/2013, stabilendo altresì le seguenti tempistiche di pagamento: **16 dicembre 2013**;

9) di dare atto che l'approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta prima del 30 novembre 2013 presta efficacia dal **1° gennaio 2013**, a fronte di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

10) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

11) di inviare entro 30 gg la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993;

12) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 gg. dalla data di esecutività e comunque entro 30 gg. dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

DOPODICHE',

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 9 su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Tributi Dominga Crepaldi

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Ivonne Bauce

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Paola Robotti

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.RO _207__ Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio comunale è stata affissa all'albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente oggi _03/12/2013__ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Addì ___03/12/2013_____

IL MESSO COMUNALE
F.to Avonto Antonio

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale. In carta libera per uso amministrativo.

Lì ___03/12/2013_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Sutera